

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1454**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, CALVI, ACCIARINI,  
BAIO DOSSI, BASSO, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DE  
PETRIS, DE ZULUETA, DI GIROLAMO, DONATI,  
ROTONDO, STANISCI e VITALI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2002**

---

**Modifiche al codice civile in materia di cognome  
dei coniugi e dei figli**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di consentire a ciascuno dei coniugi di essere individuato come una persona che ha un cognome suo proprio, sufficiente a distinguerla.

In evidente contrasto con i cambiamenti avvenuti nel costume e con il rispetto del principio di parità tra uomo e donna, l'articolo 143-*bis* del codice civile attualmente stabilisce che «La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze». Nel tentativo di risolvere un problema di cui si discute da molto tempo ed al fine di superare le discriminazioni ancora esistenti in contrasto con i principi di uguaglianza sanciti nella Costituzione, l'articolo 1 modifica l'attuale formulazione dell'articolo 143-*bis* del codice civile prevedendo che ciascun coniuge conservi il proprio cognome.

Con il presente disegno di legge, all'articolo 2, poi, si intende offrire ad entrambi i coniugi l'opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre ovvero quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne uno soltanto, altrimenti si avrebbe una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.

Con l'articolo 3 infine si modifica l'articolo 262 del codice civile che, oltre a stabilire la filiazione patrilineare in caso di riconoscimento del figlio naturale («Se il riconoscimento è stato effettuato contemporanea-

mente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre»), prevede che in caso di riconoscimento successivo del figlio naturale da parte del padre, il figlio possa assumere il cognome del padre, aggiungendolo o addirittura sostituendolo a quello della madre. Al fine quindi di garantire pari dignità ad entrambi i genitori l'articolo 3 modifica il suddetto articolo 262 del codice civile stabilendo che quando il riconoscimento viene effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assuma il cognome che i genitori stabiliscono di comune accordo (ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1 introdotto dall'articolo 2), mentre nel caso in cui la filiazione nei confronti di uno dei genitori sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Con l'introduzione di queste modifiche il disegno di legge consente all'Italia di adeguarsi al resto dei Paesi dell'Unione europea, che già permettono l'attribuzione del cognome della madre o del padre in pieno regime di eguaglianza. In Germania vige il cognome della famiglia, cognome scelto dai coniugi, che però hanno anche la facoltà di mantenere ciascuno il proprio cognome e di trasmettere ai figli l'uno o l'altro. In Austria, l'articolo 93 del codice civile stabilisce che i coniugi portino lo stesso cognome, che può essere quello del marito o quello della moglie. In Francia è prevista la possibilità di aggiungere il cognome della madre a quello del padre.

Più nota la normativa spagnola che prevede il doppio cognome.

Nella legislazione italiana non esiste in realtà nessuna norma di legge positiva che preveda l'attribuzione del cognome paterno ai figli legittimi, nati all'interno del matrimonio. Si tratta piuttosto di una prassi consolidata.

Il disegno di legge, in virtù del mutamento dei costumi che sono intervenuti anche all'interno della famiglia e nelle relazioni fra i coniugi, si pone l'obiettivo di superare l'attuale normativa non solo per garantire che ciascuno sia se stesso anche nel cognome che porta, ma altresì per garantire una effettiva pari dignità ad entrambi i genitori nei confronti dei figli.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis*. - (*Cognome dei coniugi*) - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*.1 - (*Cognome del figlio di genitori coniugati*). - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

## Art. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (*Cognome del figlio*). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore

che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale».





